

Pressione fiscale e contributiva sono i principali ostacoli alla ripresa della categoria

L'agenda degli agenti di commercio

Servono misure urgenti per uscire dalla più grave crisi economica del dopoguerra

Il momento di grande difficoltà che la nostra economia sta vivendo continua a colpire, indistintamente, tutti i settori e tutti i territori senza risparmiare nessuno, abbattendosi anzitutto sulle categorie più fragili quali giovani, donne e pensionati, e su quelle con minori tutele sociali: lavoratori atipici, micro e piccoli imprenditori, lavoratori autonomi. A migliorare la situazione certo non giova l'attuale sistema previdenziale che penalizza intere fasce di lavoratori e pensionati senza assicurare concrete prospettive per i giovani ed una previdenza complementare che nel nostro Paese non è mai decollata, né un sistema fiscale che non risparmia il contribuente onesto a cui anzi accolla anche gli oneri di un'evasione fiscale cronica e di dimensioni, ancora oggi, enormi. La crisi del settore commerciale, soprattutto quellorivolto ai servizi, al terziario, all'artigianato e più in generale all'impresa diffusa, sta pagando pesantemente il conto della pandemia e sta trascinando nel baratro la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. In questo quadro, in cui il consistente decremento dei ricavi a fronte di costi di impresa ...

segue a pag. 2

In questo numero

- L'agenda degli agenti di commercio
- Aliquote Enasarco invariate
- Oltre la solitudine... c'è vita
- Dal 1° ottobre 2020 la PEC è domicilio digitale
- L'esperto risponde
- Rubrica Previdenziale

Finiscono nel 2021 gli effetti della deleteria riforma previdenziale voluta nel 2012

Aliquote Enasarco invariate

Anche minimali e massimali fermi per gli effetti del Covid sui dati Istat

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, finalmente a decorrere dal 2021 è confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente e pari al 17%.

Rimane invariata inoltre anche la contribuzione per gli agenti operanti in forma di società di capitali. I contributi si calcolano su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente, al rappresentante di commercio o al consulente finanziario in relazione al rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate.

I contributi, che debbono essere versati con cadenza trimestrale (entro il 20 maggio con riferimento al I trimestre, entro il 20 agosto con riferimento al II, entro il 20 novembre con riferimento al III ed entro il 20 febbraio dell'anno successivo con riferimento al IV), sono versati all'Enasarco direttamente dalla azienda preponente e gravano al 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, al momento della liquidazione delle provvigioni all'agente, questi dovrà evidenziare in fattura una detrazione a favore della mandante pari al 50% delle somme imputate a titolo di contribuzione previdenziale enasarco (cioè l'8,50% a carico dell'agente).

Anche gli importi dei minimali e dei massimali contributivi rimarranno invariati per l'anno 2021, ciò è dovuto alla variazione annua negativa pari a -0.3% del tasso Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. Vi ricordiamo che il contributo va calcolato fino al raggiungimento ...

segue a pag. 3

FATTURE PROVVISORIALI ELETTRONICHE? CARTACEE?

SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO



INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Emetti le tue Fatture Provvisorie Elettroniche e Cartacee in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità del Software Gratuito



soluzione agenti
Sento la **FORZA** di un Software per Agenti in TE...

USA LA FORZA 

L'agenda degli agenti di commercio

Servono misure urgenti per uscire dalla più grave crisi economica del dopoguerra

di **Loretto Boggian**

— Vice Segretario Nazionale Federagenti —

Il momento di grande difficoltà che la nostra economia sta vivendo continua a colpire, indistintamente, tutti i settori e tutti i territori senza risparmiare nessuno, abbattendosi anzitutto sulle categorie più fragili quali giovani, donne e pensionati, e su quelle con minori tutele sociali: lavoratori atipici, micro e piccoli imprenditori, lavoratori autonomi. A migliorare la situazione certo non giova l'attuale sistema previdenziale che penalizza intere fasce di lavoratori e pensionati senza assicurare concrete prospettive per i giovani ed una previdenza complementare che nel nostro Paese non è mai decollata, né un sistema fiscale che non risparmia il contribuente onesto a cui anzi accolla anche gli oneri di un'evasione fiscale cronica e di dimensioni, ancora oggi, enormi.

La crisi del settore commerciale, soprattutto quello rivolto ai servizi, al terziario, all'artigianato e più in generale all'impresa diffusa, sta pagando pesantemente il conto della pandemia e sta trascinando nel baratro la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. In questo quadro, in cui il consistente decremento dei ricavi a fronte di costi di impresa che permangono sostanzialmente inalterati (si pensi agli affitti degli uffici, ai costi di acquisto e manutenzione dei veicoli) penalizzano la categoria degli agenti di commercio ed inibiscono l'ingresso nella professione dei giovani, occorre pensare ad una terapia d'urto che stimoli la domanda, favorisca gli investimenti e soprattutto tuteli il mondo dell'intermediazione commerciale dalla concorrenza senza regole dei giganti dell'e-commerce.

Il Governo che ha appena ottenuto la fiducia parlamentare è un esecutivo che esprime competenze di altissimo livello, che può contare su una maggioranza forte e sulla disponibilità di risorse finanziarie che non si vedevano dall'immediato dopoguerra. Questo è quindi il

momento delle scelte coraggiose e dei grandi cambiamenti. Il primo nodo da affrontare è senza dubbio quello di una organica riforma del sistema fiscale con l'obiettivo di alleggerire di almeno due o tre punti l'attuale pressione sul contribuente, di intervenire sul mondo del lavoro e sul sistema infrastrutturale del Paese.

Venendo più propriamente alle misure di interesse per la categoria riteniamo che sia ormai di tutta evidenza che le piattaforme mondiali del commercio on line siano di fatto i più grandi intermediari commerciali in attività. A fronte di questa realtà incontestata è impossibile continuare ad accettare che questi soggetti non paghino tasse o non versino contributi nei paesi in cui operano e dei quali, nella realtà, distorcono fortemente le politiche commerciali e concorrenziali fra imprese. Già nel programma elettorale della Lista Fare Presto redatto ben prima dell'emergenza Covid sostenevamo che doveva essere normativamente riconosciuta alla Fondazione Enasarco la possibilità di richiedere ai Giganti dell'E-Commerce il pagamento di una aliquota contributiva da determinare in proporzione al fatturato generato nel nostro paese. Questi contributi potrebbero avere un ruolo importante nel risanamento dei conti dell'Ente che domani dovrà pagare le pensioni di coloro che oggi sono agenti di commercio e che stanno perdendo fatturato e contributi a causa dell'evoluzione incontrollata del commercio elettronico, ulteriormente amplificata dalle conseguenze della crisi sanitaria in corso. Dal punto di vista fiscale oltre alla diminuzione generalizzata della pressione fiscale, un altro aspetto su cui intervenire, per aiutare la categoria, sarebbe quello di giungere alla totale deducibilità dei costi professionali (tra cui chiaramente l'autovettura). Il premier ha detto che non si può solo pensare ai sussidi, ma occorre puntare su investimenti produttivi. Siamo d'accordo, ma ci sentiamo anche in dovere di rappresentare che gli agenti sino ad ora sono stati quasi del tutto esclusi da qualsiasi aiuto statale e/o regionale, né si è potuto contare, per le note vicende che tutti conoscete, su un reale sostegno da parte del nostro ente previdenzia-

le, che ad un anno dallo scoppio dell'emergenza continua solo a dare generiche rassicurazioni, non comprendendo che ormai i danni maggiori sono stati fatti e che bisognava invece agire con la massima tempestività.



Tornando a quel che può fare il nuovo esecutivo riteniamo che si debba agire anche per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese abbattendo, o comunque razionalizzando, quella pletera di adempimenti burocratico/amministrativi che ne penalizzano i progetti di crescita e finanche la capacità delle stesse di stare sul mercato. Il nostro paese si deve dotare rapidamente di infrastrutture e logistica degne di un paese industrializzato, deve poter contare su un tessuto produttivo agile e flessibile, ma soprattutto su una pubblica amministrazione efficiente e rapida nelle risposte. Così l'Italia sarà finalmente capace di attrarre investimenti di medio e lungo periodo anche dall'estero.

La nostra speranza è che il Governo abbia realmente una visione a 360 gradi e capisca che occorre intervenire su tutto il tessuto economico produttivo e non solo sulle grandi realtà industriali o sul mondo del lavoro dipendente. Professionisti, piccole e micro imprese, individuati dalle ricerche quali soggetti produttivi più colpiti dalla crisi, dovranno essere tenuti in adeguata considerazione se non si vuole arrivare ad una implosione del meccanismo produttivo, commerciale e dell'intermediazione.

Insomma questa rischia di essere veramente l'ultima opportunità per il sistema Italia e noi chiediamo al nuovo esecutivo di fare di tutto per non farla passare infruttuosamente lasciando un peso insostenibile sulle spalle delle nuove generazioni. ■

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

Aliquote Enasarco invariate

Anche minimali e massimali fermi per gli effetti del Covid sui dati Istat

a cura della **Redazione**

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, finalmente a decorrere dal 2021 è confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente e pari al 17%.

Rimane invariata inoltre anche la contribuzione per gli agenti operanti in forma di società di capitali. I contributi si calcolano su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente, al rappresentante di commercio o al consulente fi-

nanziario in relazione al rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate.

I contributi, che debbono essere versati con cadenza trimestrale (entro il 20 maggio con riferimento al I trimestre, entro il 20 agosto con riferimento al II, entro il 20 novembre con riferimento al III ed entro il 20 febbraio dell'anno successivo con riferimento al IV), sono versati all'Enasarco direttamente dalla azienda preponente e gravano al 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, al momento della liquidazione delle provvigioni all'agente, questi dovrà evidenziare in fattura una detrazione a favore della mandante pari al 50% delle somme imputate a titolo di contribuzione previdenziale enasarco (cioè l'8,50% a carico dell'agente).

Anche **gli importi dei minimali e dei massimali contributivi rimarranno invariati per l'anno 2021**, ciò è dovuto alla variazione an-

nua negativa pari a -0.3% del tasso Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. Vi ricordiamo che il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale mentre la quota che supera il limite massimo va comunicata, benché su di essa non vada calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

In caso di agenti operanti in forma di società di capitali, il contributo dovuto, ripartito in maniera non omogenea tra mandante (75%) ed agente (25%), si determina applicando una aliquota differenziata in funzione dei seguenti diversi scaglioni provvigionali individuati:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2021	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Ricordiamo infine che la modifica apportata al Regolamento delle attività istituzionali con delibera del 18 dicembre 2019 (approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26 giugno 2020) ha introdotto l'articolo 5 bis delle agevolazioni contributive per gli agenti di età inferiore ai 30 anni che si iscrivono all'Enasarco, per la prima volta nel corso del triennio 2021 - 2023 (o si iscrivano nuovamente a se-

guito di un nuovo mandato dopo almeno tre anni dalla cessazione del/i precedente/i).

Il regime contributivo agevolato consiste in:

- Riduzione dell'aliquota contributiva di 6 punti percentuali per l'anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività, di 8 punti per il secondo anno e di 10 punti per il terzo anno;

- Riduzione del 50% del minimale contributivo annuo per gli stessi anni di cui sopra.

La norma, che prevede un'agevolazione crescente per i primi tre anni ha l'evidente intento non solo di attrarre nuovi iscritti, ma di rendere ancora più favorevole la permanenza nei primi anni di professione e speriamo abbia un impatto positivo aumentando l'appetibilità fra i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. ■

Federagenti
CISAL

• **I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO**



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

VUOI RIMANERE INFORMATO SUL
PALINSESTO DI RADIO AGENTI?

- Manda un **WHATSAPP** al **329.672.55.62**
- Scrivi **PROGRAMMAZIONE**
- Riceverai un messaggio di **CONFERMA**



NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure
collegati al tuo store e scarica
la app di Radio Agenti.
Ascoltaci dal tuo cellulare!



SEGUI LE DIRETTE RADIO

Ogni giorno dal lunedì al venerdì, una nuova puntata in diretta alle 13:05. In studio i consulenti legali e fiscali di Radio Agenti.



ASCOLTA I PODCAST

Durante la diretta sei a un appuntamento con un cliente? Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast audio e video sul sito www.radioagenti.it, sul canale youtube e sulla nostra pagina Facebook.



SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

Sulle pagine Facebook e Instagram di Radio Agenti ogni giorno troverai contenuti extra utili per la tua attività di agente di commercio. Metti subito il tuo like!



Oltre la solitudine... c'è vita

Riflessione su un'emozione comune ma così difficile da affrontare

a cura di **Maria Pia Cairolì**

— Dottoressa Psicologa in Como —

La solitudine è una condizione psicologica che non ha né sesso, né età, né condizione sociale o periodo storico. Infatti la solitudine, nelle varie epoche dell'esistenza umana, ha assunto declinazioni diverse.

In tempi antichi uomini solitari erano gli eremiti, appartati in luoghi remoti, dediti alla preghiera e alla contemplazione. Nel periodo del romanticismo poeti e scrittori cercavano volutamente la solitudine fisica come forma di massima ispirazione e trasformazione emotiva.

Ai giorni nostri possiamo dire che **la solitudine interessa a fasi alterne ognuno di noi. Presenta molti volti e almeno due valenze distinte e contrapposte.**

Infatti **può essere una scelta.** In questo caso ha generalmente un tempo limitato ed è quella pausa dal resto del mondo che diviene linfa vitale. Assume valore di **forza rigeneratrice** foriera di creatività che permette l'autoriflessione e che porta una pausa alla frenesia della vita quotidiana.

Bello in solitudine, per esempio, leggere un libro, impastare la pizza, correre, passeggiare nella natura, fare una gita, oziosi sul divano, meditare e tanto altro ancora. Questo è **l'aspetto luminoso** della solitudine. Quello che spesso anela l'indaffarata mamma di famiglia, il lavoratore super impegnato, lo studente presato, la nonna-sitter.

L'essere soli in questi casi non è vissuto come un sentirsi isolati ma come un tempo dedicato a se stessi, **uno strumento di crescita**, determinato da una scelta consapevole, un bisogno ambito, desiderato, che dà benessere.

Esiste però **l'altra facciata della solitudine, quella più ombrosa e temuta. Quella che non si sceglie e spesso accade.** Quella che vede la persona viverci in una dimensione scollegata dal resto del mondo, dove non c'è né condivisione, né reale scambio emotivo tra individui. Quella che invade l'anima della persona rendendola infelice, triste, melanconica fino, a volte, a farle sperimentare la forma di solitudine più oscura, il **ritiro sociale** che può condurre alla chiusura totale, alla depressione.

Questo lato più negativo della solitudine si esplicita con differenti aspetti. È per esempio, quel versante della solitudine che si sperimenta per **tristi vicissitudini personali** ed accidentali che si affacciano alla vita quali: delusioni, abbandoni, separazioni. La perdita del lavoro, una difficile malattia, il lutto capace di far sopravvivere agli affetti più cari, generando un grande vuoto e conseguente ripiegamento accompagnato da quella destabilizzante sensazione tipica di quando il **soggetto sperimenta il vuoto dell'assenza.**

Questo secondo aspetto della solitudine è indotto dalla **perdita** di qualcosa o di qualcuno. Una condizione che diviene persistente ed inonda il pensiero continuamente e che può sopraffare la persona coinvolta che finisce per vagare spaesata in territori sconosciuti, abbandonata. Solitudine in questo caso come emozione dolorosa. Il **"sentirsi soli"** anche se circondati da gente con la quale però, non ci si sente in comunicazione.

Appare fin troppo evidente come i tempi moderni portino con sé un'epidemia di solitudine, basti pensare a come ci si senta in una metropoli. Georg Simmel famoso sociologo definiva **"le città luoghi di assoluta solitudine, capaci di produrre la sensazione di essere circondati da tutti i lati da porte chiuse"**. Città come luoghi freddi, sterili e rapaci che generano isolamento, dove le persone vivono una grande mobilità, ma si sentono staccate dalla stessa comunità e ciò intensifica il senso di non appartenenza.

Ma esiste anche **la solitudine dell'anziano** che, oramai non più produttivo per la nostra società industriale non viene più trattato con la dignità che merita. Frequentemente rifiutato anche dalla famiglia stessa, sempre più impegnata a tenere il ritmo di una vita frenetica improntata all'arrivismo e all'apparenza ma sempre più avara di sentimenti.

La solitudine come condotta di vita, specialmente tra gli adolescenti. Sembra infatti che i mezzi digitali stiano rimpiazzando l'interazione diretta tra persone e che soprattutto tra i giovani si stia manifestando un nuovo disagio psicologico detto **"Hikikomori"** termine giapponese che significa stare in disparte e che in Giappone ha tra le sue fila oltre un milione di individui che vivono già in completa solitudine. Questo fenomeno si sta espandendo a macchia d'olio anche in tutto il mondo occidentale. Coinvolti non sono solo i ragazzi, soprattutto maschi dai 14 ai 30 anni ma anche una generosa fetta di popolazione over 40. Giovani che forse non si sentono capiti, fragili emotivamente ai quali l'autostima fa difetto che si barricano nelle loro stanze incoltati al computer per ore rifiutando qualsiasi contatto con l'esterno. Abbandonano la scuola e con essa tutta la rete amicale, abbracciando solo il contatto virtuale, che provoca in casi estremi, condotte disadattive, rischiose che spesso non vengono rilevate dal contesto familiare che sottovaluta il problema.

La solitudine quindi non nasce solo in territori esterni a noi ma la sperimentiamo anche quando ci sentiamo estranei ed imprigionati dalle richieste di un mondo che sentiamo non corrisponderci.

La solitudine dei bambini. Anche i più piccoli possono essere assaliti da questa sgradevole emozione quando, per esempio, si sentono diversi dagli altri. Perché più intelligenti, o al contrario con qualche disturbo dell'apprendimento. O perché troppo grassi o troppo magri o troppo lenti o di contro ipercinetici o di lingua e colore diversi. In questi casi il bambino può sentirsi rifiutato, poco amato, emarginato.

A tutto ciò si aggiunge in questo periodo storico la **solitudine forzata** provocata dall'isolamento indotto dalla **pandemia**, che ci ha visti e vede tutti coinvolti e che ci ha portato a vivere un **nuovo volto della solitudine**, quella indotta da circostanze inimmaginabili quali un insidiosissimo invisibile virus, spesso letale che ci co-

stringe ad allontanarci dall'altro sperimentando il ritiro sociale.

La solitudine può far ammalare. Recenti studi delle neuroscienze hanno evidenziato che la solitudine aumenterebbe la possibilità di morte precoce e raddoppierebbe il rischio di diventare obesi. Proprio perché un isolamento protratto nel tempo porta ad apatia e noia che viene soddisfatta da sedentarietà e cibo spazzatura.

La solitudine, abbiamo visto, si presenta sotto differenti vesti, **fa male al corpo quanto alla mente**, aumenta infatti la produzione degli ormoni dello stress inducendo irritabilità, ansia, depressione, disturbi del sonno ecc.

Gli **effetti psicologici** della solitudine possono inoltre predisporre a dipendenze quali alcolismo, uso di stupefacenti con relative condotte emarginanti. Anche l'abuso di psicofarmaci utilizzati per contenere il malessere non affrontato spesso divengono "compagni di vita" che mitigano ma non risolvono il problema e spesso inducono anch'essi ad abitudini malsane.

Abbiamo chiarito **cosa significhi essere soli (fisicamente)** ovvero una condizione scelta ed il più delle volte momentanea. Differente invece, come abbiamo analizzato **è provare la solitudine interiore (psichica).** Quella condizione permanente della mente che comporta profonda sofferenza emotiva e che porta a sentire di non appartenere a nulla. A percepire il vuoto nonostante il mondo continui a girarci intorno.

Ognuno di noi, seppur in modi ed intensità differenti, credo abbia provato nella propria vita quella sensazione che definiamo solitudine ed in qualche modo sia riuscito, attraverso strategie più o meno efficaci come il riempirsi di appuntamenti, incontri, cose da fare a colmare questo vuoto a sopportare questa emozione finché non si è ripresenta in modo prepotente.

Il punto però non è saturare la propria vita di impegni ma è riuscire a far emergere i punti ciechi e le difficoltà collegate a questo doloroso sentire, magari ricorrendo se necessita, anche ad un aiuto psicologico capace di riabilitare e trasformare il disagio, dando ancora vita là dove la vita ha perso forza e trasformando la **"SIGNORA SOLITUDINE"** da blocco esistenziale a **"MAESTRA DI VITA"**. ■



Dal 1° ottobre 2020 la PEC è domicilio digitale

di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista - Consulente Federagenti —

Dal 1° ottobre 2020 tutte gli agenti, i rappresentanti ed i consulenti finanziari che non avevano ancora provveduto, dovevano comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (già PEC - art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).

Sono previste **sanzioni** pecuniarie per i soggetti inadempienti, mentre chi aveva già provveduto non deve fare nulla, se non mantenere l'indirizzo PEC valido, attivo e nella propria disponibilità esclusiva.

Ricordiamo che la **PEC** ha lo stesso valore legale della raccomandata A/R. Al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento, la Posta Elettronica Certificata fornisce la prova della data e dell'ora di invio/ricezione di un messaggio. In più la PEC, a differenza della raccomandata, comprova anche il contenuto del messaggio perché lo rende immodificabile. Il tutto, a patto che i messaggi vengano scambiati tra due indirizzi PEC e non tra una e-mail e una PEC.

Il contenuto della PEC viene mantenuto riservato tra mittente e destinatario, perché la legge vieta ai gestori della PEC di avere conoscenza del contenuto delle informazioni trasmesse.

Su tutti i messaggi vige in sostanza un vincolo di segretezza al pari di quello riconosciuto dalla Costituzione per la normale corrispondenza.

Tra i vantaggi della PEC c'è quello, non di poco conto, che i messaggi di posta elettronica certificata non contengono virus informatici e malware, perché vengono verificati, per legge, da parte dei gestori dei servizi di PEC. Dunque la PEC offre, oltre alla certezza delle comunicazioni, l'assoluta sicurezza delle stesse.

Il domicilio digitale dal 1° ottobre 2020 può essere utilizzato per tutte le comunicazioni dagli enti, quali l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, il Comune per la notifica delle multe.

Una delle questioni che risulta ad oggi irrisolta dalla giurisprudenza e che ci si trova spesso ad affrontare è quella relativa alla notifica degli atti esattoriali, ed più specificamente a quegli atti che vengono trasmessi via PEC utilizzando però indirizzi non presenti negli elenchi pubblici.


La Cassazione – Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 21328/2020 del 5 maggio 2020 ha affermato la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione a mezzo PEC in formato PDF anche senza attestazione di conformità:

“La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il c.d. atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la c.d. copia informatica. Tale principio trova applicazione al caso di specie in quanto il concessionario della riscossione aveva provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf. A detta della Corte, andava dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo Pec, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Nessuna norma di legge, infatti, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” attribuendo quindi pari dignità giuridica ad entrambi i formati (pdf. e p7m.). Assume però rilievo l'indirizzo PEC di provenienza della notifica, sia laddove il notificante sia il concessionario della riscossione, sia laddove il notificante sia l'ente previdenziale, dal momento che anche l'INPS si sta avvalendo sempre più frequentemente della notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito nei confronti di imprese con indirizzo PEC depositato presso la CCIAA.

Sino all'anno scorso, si osservava come non era possibile notificare via PEC atti giudiziari all'INPS in quanto l'Ente Previdenziale era una delle pochissime Pubbliche Amministrazioni che non si era mai attivata per registrare un valido indirizzo di posta elettronica certificata nel Reginde.

La situazione è mutata solamente in piena emergenza sanitaria Covid 19, grazie al DL n. 76/2020 che ha modificato il DL. N. 179/2012 introducendo all'art. 16 ter il comma 1 ter che ora prevede appunto tale possibilità (*.in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effet-*

ti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicilia digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato”).



Ricordiamo che il 1° comma dell'articolo 16ter del D.L. n. 179 del 2012 individua quali pubblici registri ai fini della notificazione: “IPA”, “Reginde”, “Inipec” (ovvero gli elenchi previsti dagli articoli 4 e 16 del medesimo decreto).

L'articolo 26 D.P.R. n. 602 del 1973 infine, stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita... a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.

Dal sopra descritto quadro normativo emerge come il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l'attività di notifica avvenga mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, ciò, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificato. Tale esigenza procedurale è stata ribadita dalla Suprema Corte che, in materia di notifica di atti civili, con una recente ordinanza del 2019 (la numero 17346) ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblici elenchi a mente dell'art. 3-bis L. n. 53 del 1994.

Il principio può essere esteso al procedimento tributario e quindi va ritenuta l'illegittimità del debito erariale imputato al cittadino quando la casella PEC adoperata dall'Ente della Riscossione in sede di notifica delle cartelle esattoriali è collegata ad un soggetto che non si conosce, e cioè da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri. ■



Emetti le tue Fatture Provvisoriali Elettroniche in modo TOTALMENTE GRATUITO. Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva subito il Tuo Account.



INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Sono agente monomandatario per una multinazionale che produce apparecchi di precisione per laboratori da oltre 20 anni. L'Azienda, mi ha comunicato che vi è la necessità di procedere ad una totale e profonda trasformazione della rete vendita che comporterà per tutti gli agenti un abbassamento delle aliquote provvigionali ed una "razionalizzazione" – così l'hanno chiamata – della gestione della clientela. L'ipotesi, che per il momento mi è stata prospettata solo a voce, dovrebbe comportare una riduzione complessiva del mio fatturato provvigionale intorno al 12%, ma mi è stata anche prospettata la possibilità che un cliente passi sotto la gestione diretta dell'azienda con riconoscimento di una provvigione ridotta del 50%. Questa modifica comporterebbe una ulteriore diminuzione fra il 4 ed il 6%. In ogni caso la riduzione non supererà mai il 20%, un collega mi ha detto che non posso fare nulla. È corretto?

Risposta: La risposta che le forniamo parte da 2 presupposti: il primo è che il suo contratto di agenzia sia regolamentato dalla contrattazione economica collettiva, il secondo è che l'Accordo economico applicabile sia quello del settore industriale (visto il campo di attività da lei evidenziato). Se tali presupposti sono corretti vuol dire che la situazione da lei descritta è regolata dall'articolo 2 dell'Accordo Economico Collettivo del settore industriale del 30 luglio 2014.

Le riportiamo quindi di seguito un ampio stralcio di tale articolo che regola la problematica da lei evidenziata: "Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere:

- di lieve entità, intendendo per lieve entità le riduzioni che incidano **fino al cinque per cento** del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano **oltre il cinque per cento e fino al quindici per cento** delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni **superiori al quindici per cento** del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Le variazioni di lieve entità possono essere re-

alizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell'agente o del rappresentante. Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante."

Ciò che emerge chiaramente dall'articolo sopra citato è che in ogni caso già la prima riduzione, per il momento solo prospettata a voce dalla mandante, sarebbe tale da configurare una variazione di media entità, cioè una variazione superiore al 5, ma inferiore al 15%. Conseguentemente non solo la società è tenuta a darle un preavviso scritto di quattro mesi prima di operare la riduzione, ma lei ha anche la facoltà nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di non accettare tale variazione con la conseguenza che il rapporto si intenderà concluso per volontà della mandante con conseguente diritto, da parte sua, alle indennità di fine rapporto.

Ma che cosa succede nel caso in cui lei decida di accettare tale prima riduzione e poi si veda comunicare qualche mese dopo anche la seconda?

Anche in questo caso l'ipotesi è prevista e disciplinata dall'articolo 2 sopra citato che infatti recita:

"L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di diciotto mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione."

Pertanto se la seconda variazione, al momento solo ipotizzata, le sarà formalmente comunicata entro i successivi 24 mesi lei potrà tranquillamente decidere di non accettare la modifica in quanto la stessa si sommerà alla precedente facendo diventare la modifica definitivamente apportata una modifica di rilevante entità (12% + 4% = 16%) con la conseguenza che il termine di preavviso che l'azienda dovrà rispettare

sarà ancora più ampio e cioè pari a quello a cui avrebbe diritto in caso di comunicazione di cessazione del rapporto

Domanda: Sono un agente di commercio e collaboro per la zona del Lazio da quasi

10 anni con la stessa azienda con soddisfazione di entrambi. Recentemente ho ricevuto una proposta molto interessante da un'altra azienda per ricoprire esclusivamente l'incarico di area manager per creare e coordinare una rete vendita nelle regioni del Lazio, dell'Umbria e dell'Abruzzo. Nel catalogo delle 2 aziende vi sono prodotti anche in concorrenza (pari a circa il 20% del listino). Nel caso accettassi ciò sarebbe in contrasto con il mio attuale contratto di agenzia?

Risposta: Abbiamo già affrontato in passato questioni simili e la risposta purtroppo è sempre la stessa che parte dall'ovvio presupposto che il suo contratto preveda (come quasi sempre avviene) l'assunzione da parte dell'agente dell'obbligo di esclusiva in favore della preponente. In tale ipotesi l'eventuale accettazione dell'incarico offerto per conto di un'azienda anche solo in parte concorrente con la sua attuale mandante, comporta una violazione degli obblighi contrattuali con il conseguente rischio di risoluzione del contratto per giusta causa da parte dell'attuale mandante e perdita del diritto a tutte le indennità di fine rapporto. Non rileva poi la circostanza che il ruolo che andrebbe a ricoprire non è quello di agente, ma di coordinatore di agenti. Infatti benché lei non andrà a svolgere attività di promozione diretta dei prodotti è evidente che il ruolo ricoperto e le sue attribuzioni impatteranno direttamente sulla politica commerciale, distributiva e promozionale della nuova società che si configura comunque come società concorrente della sua attuale azienda nella zona in cui attualmente opera. Non a caso, nella prassi, le clausole di esclusiva, ove presenti, prevedono per l'agente l'impossibilità non solo di acquisire mandati per aziende concorrenti, ma anche di ricoprire per esse ruoli quale rivenditore, concessionario, consulente commerciale ecc...

Ovviamente per una risposta più certa le consigliamo di far esaminare il suo contratto presso la sede Federagenti a lei più vicina.



Federagenti
CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org

Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Oggi affronteremo un caso un po' particolare che è accaduto ad un nostro associato.

L'agente dopo 15 anni di regolare attività, a causa di una patologia invalidante che ha fortemente limitato la sua capacità lavorativa ha richiesto ed ottenuto sia dall'Inps che dalla Fondazione Enasarco la pensione di invalidità.

Molti non sanno infatti che anche l'Enasarco ha sempre previsto nei regolamenti, che si sono succeduti nel tempo, il diritto dell'agente ad una pensione di invalidità nel caso in cui il suo grado accertato di invalidità risulti superiore al 67%.

Il vigente regolamento delle attività istituzionali, all'articolo 19, statuisce che "1. L'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni: a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata; b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. 2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quella di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. La decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell'invalidità quando, a seguito di accertamento medico, risulti che essa sia intervenuta successivamente alla presentazione della domanda e sempreché alla data dell'insorgenza dell'invalidità sussistano i requisiti di cui alla lett. b) del precedente comma.

Il successivo articolo 21 prevede inoltre che "Al raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14 o 15, comma 1 (ossia quelli validi per poter usufruire della pensione di vecchiaia), il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico... omissis... sia calcolato ai sensi dell'articolo 18, comma 2 (cioè per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004), la pensione di invalidità o inabilità è, a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14, comma 1, o 15, comma 1, con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello già in godimento e quello della pensione di vecchiaia."

Nel caso specifico l'associato, però, dopo l'ottenimento della pensione di invalidità, aveva lavorato per altri tre anni, maturando un totale di 18 anni (dal 1990 al 2008), non raggiungendo quindi i 20 anni di contribuzione minima per ottenere la pensione di vecchiaia. Ciò ha comportato che la domanda di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, dallo stesso presentata al compimento dei 67 anni è stata rigettata dalla Fondazione.

Del resto anche laddove l'agente avesse voluto, al momento della cessazione dell'attività, versare volontariamente i due anni mancanti per raggiungere così i 20 anni minimi di anzianità contributiva per ottenere la pensione di vecchiaia, non avrebbe potuto farlo perché l'articolo 9 del Regolamento prevede che: Gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l'attività e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, possono chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico... quindi tale ipotetica soluzione era preclusa dalle stesse norme regolamentari.

A questo punto vi era solo una possibilità, che chiaramente il collega della Federagenti a cui recentemente l'associato si è rivolto ha immediatamente proposto.

Il signore stava per compiere i 72 anni e pertanto il collega ha proposto di inoltrare domanda di supplemento della pensione di invalidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento ("I pensionati di vecchiaia, invalidità ed inabilità, i titolari di pensione di reversibilità o indiretta e i titolari di rendita contributiva possono chiedere la liquidazione di un supplemento del trattamento previdenziale, distinto da quello in essere, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento. 2. Il supplemento della pensione di vecchiaia, di invalidità o di rendita contributiva può essere chiesto decorso almeno cinque anni dalla data di acquisizione del diritto alla pensione già in godimento e sempreché l'iscritto abbia compiuto il 72° anno di età. I supplementi successivi possono essere chiesti decorso un quinquennio dalla liquidazione del precedente supplemento").

Compiuti gli anni quindi l'ex agente ha inoltrato la domanda di supplemento che gli è stata regolarmente accettata dall'Enasarco e conseguentemente l'importo della pensione d'invalidità gli è stato aggiornato tenendo conto dei contributi versati nei 3 anni successivi al pensionamento.

Sitratta di un caso particolare che non si presenta spesso, ma che se inquadrato correttamente può portare comunque ad un aggiornamento dell'importo pensionistico spettante. Spero che queste informazioni possano spingervi a non desistere mai di fronte alle difficoltà che si presentano in occasione del pensionamento. In ogni caso noi della Federagenti siamo sempre a vostra disposizione per fornirvi la più completa e competente assistenza!!!



Federagenti

 CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore